

STATUTO

1) **DISPOSIZIONI GENERALI**

E' costituita l'associazione denominata:

"Amici della Fondazione Milano Sforzesco"

con sede attualmente in Milano, Via Melzi d'Eril n. 18.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città della Regione Lombardia.

L'associazione che non ha scopo di lucro, ha per oggetto il sostegno della "Fondazione Milano Sforzesco ONLUS" e delle sue iniziative volte esclusivamente a perseguire finalità di solidarietà sociale dirette a migliorare la qualità della vita della Comunità della Regione Lombardia e in particolare la tutela dei diritti civili mediante l'assunzione della funzione di Amministratore di Sostegno.

L'associazione potrà inoltre:

- promuovere e sostenere la cultura della solidarietà e la pratica della beneficenza a favore di persone ed enti impegnati in azioni di recupero e di sostegno a soggetti svantaggiati;

- reperire, preparare ed organizzare volontari da impiegare in attività di assistenza/pubblica utilità;

- promuovere attraverso i mass-media gli scopi elencati e quanto altro si rendesse utile al fine del raggiungimento dei medesimi.

Per realizzare tali attività il sodalizio si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

L'associazione potrà anche avvalersi della collaborazione con gli Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economico o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

2) **DURATA**

La durata dell'associazione è illimitata.

3) **SOCI**

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali. A tal fine deve essere presentata domanda di ammissione all'associazione e la domanda deve essere accolta dal consiglio direttivo.

I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto. In caso di comportamento difforme o lesivo dell'interesse dell'associazione, il socio può essere espulso con delibera motivata del consiglio direttivo.

I soci possono essere:

- **Soci Fondatori**

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno



firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Soci Ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

- Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persona fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione, secondo le modalità stabilite dal consiglio Direttivo.

- Soci Sostenitori:

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante conferimento in denaro o in natura, secondo le modalità stabilite dal consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4) GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea;
- il presidente;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori

5) L'ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- b) eleggere il presidente dell'associazione;
- c) nominare i membri del consiglio;
- d) nominare il collegio dei revisori;
- e) nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Milano Sforzesco Onlus con sede in Milano, secondo le modalità indicate nello statuto della medesima Fondazione Milano Sforzesco Onlus;
- f) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- g) stabilire, su proposta del consiglio, la misura della quota annuale dovuta dai soci fondatori e ordinari, nonché la

misura di eventuali contributi dovuti dai soci;

h) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;

i) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio. Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione:

la convocazione può essere fatta anche a mezzo fax e posta elettronica da spedirsi almeno otto giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

6) NORME PER L'ASSEMBLEA

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devolu-



zione de patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

7) IL PRESIDENTE

Il presidente dell'associazione dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea o del consiglio.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal vice-presidente.

8) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio è formato da un minimo di 5 (cinque) membri a un massimo di 11 (undici) membri che durano in carica 3 (tre) anni.

Al consiglio direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per statuto all'assemblea.

Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.

Ogni membro del consiglio direttivo dovrà ricevere convocazione delle riunioni almeno tre giorni prima della data della riunione stessa; solo in caso di urgenza il consiglio direttivo potrà essere convocato nelle 24 ore.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In ca-

so di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione.

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.

Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea dell'associazione.

9) COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea nomina ogni tre anni due revisori.

I revisori curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea.

Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

10) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) Dalle quote sociali;

b) Dal ricavato dall'organizzazioni di manifestazioni o partecipazione ad esse;

c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

11) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal consiglio e deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

12) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo dell'associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto alla "Fondazione Milano Sforzesco Onlus".

13) DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

F.TO SERGIO GIRARDI

F.TO LUCIANO SALVADOR

F.TO GIULIO GIUSEPPE ROSAURO VANETTI

F.TO ERMES FRANCESCO MARIANO GALLONE

F.TO GIUSEPPE ANTONINO PALAZZOLO

F.TO ANTONIO LUCCHIN
F.TO BENEDETTO ALAIMO
F.TO DOTT. ADALBERTO FERRARI NOTAIO

=====

Copia in conformità all'originale che io sottoscritto Notaio
rilascio composta di n. 13 pagine a' sensi di legge.
Busto Arsizio, li 24 settembre 2014

